



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 12/05/2020

FATTO

La parte ricorrente, in sede di ricorso, ha rappresentato quanto segue:

- in data 17/07/2014, stipulava con la convenuta un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione n. ***994, che prevedeva il pagamento di 120 rate mensili di importo pari ad € 312,00 cadauna;
- in data 01/10/2018, provvedeva all'estinzione anticipata del finanziamento; in tale sede, la banca stornava nel conteggio estintivo la somma di € 124,56 a titolo di "*rimborso della sola quota commissioni di gestione*";
- in data 04/12/2018, presentava reclamo richiedendo il rimborso *pro quota* di tutte le commissioni nella misura residua di € 992,69 calcolate in virtù del criterio *pro rata temporis* e al netto del rimborso riconosciuto in sede di estinzione anticipata;
- la resistente riscontrava il reclamo con nota del 14/12/2018, nella quale rappresentava di non voler provvedere al rimborso delle commissioni, tuttavia si dichiarava disponibile ad offrire l'ulteriore somma di 266,11 €;
- con pec del 17/12/2018, comunicava di non poter accettare la proposta transattiva ricevuta perché non congrua ed invitava la banca a rivedere in senso migliorativo la proposta formulata;
- la banca non forniva alcun riscontro e perciò decideva di rivolgersi all'Arbitro.

Chiede pertanto il rimborso di Euro 992,69, oltre a interessi dal reclamo al saldo.
Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente ha affermato che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il cliente stipulava con la convenuta, in data 17/07/2014, il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. ***994;
- il contratto *de quo* veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48, con decorrenza 30/09/2018. In tale sede la Banca restituiva al cliente la somma € 124,56 a titolo di ratei non maturati;
- con lettera di reclamo il cliente, nonostante quanto già corrisposto, richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e delle spese assicurative non godute, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento;
- in data 14/12/2018, avendo verificato il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria, oltre alla corretta salvaguardia dei diritti posti a tutela del consumatore, comunicava al cliente il parziale accoglimento del reclamo con contestuale offerta della somma di € 266,11;
- con ricorso presentato innanzi all'Arbitro il ricorrente, rifiutando il rimborso offerto, riproponeva le medesime doglianze di cui al reclamo;
- con riguardo alla natura delle commissioni di attivazione, le stesse non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende. I Collegi ABF sono unanimi in merito alla non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, statuendo che la relativa clausola è riferita "*ad attività tipicamente up front*";
- in ordine alle commissioni di gestione percepite dalla banca, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 124,56. La metodologia di calcolo utilizzata per il conteggio degli interessi corrispettivi, degli oneri e delle spese connesse al finanziamento risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; con il "*Piano di Ammortamento*" (cfr. All. 4 alle controdeduzioni), sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente, quest'ultimo ha avuto specifica contezza della ripartizione dei costi e degli interessi;
- fermo restando quanto sopra, con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente, rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 266,11 (già non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
- riguardo alle commissioni di intermediazione, sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Tale "*Incarico*", regolarmente sottoscritto dal cliente, riporta chiaramente tutte le caratteristiche e le condizioni delle attività che la società di mediazione creditizia dovrà svolgere nell'interesse del potenziale cliente, contenendo, tra le altre, una dettagliata informativa circa l'oggetto dell'*Incarico*, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento (cfr. Allegato n. 6). Pertanto, come da giurisprudenza consolidata dei Collegi ABF, trattandosi di spese che remunerano una attività propedeutica all'erogazione del finanziamento da parte di un soggetto terzo, non sono soggette a restituzione *pro quota*. La richiesta di retrocessione delle predette somme deve essere, inoltre, formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione, che ha percepito le somme.

L'intermediario chiede pertanto il rigetto del ricorso.



DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”;*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: “non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi *up front*, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.”

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l’intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione (B)				554,40	Recurring	60,00%	332,64		332,64
Commissioni di gestione (C)				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
Costi di intermediazione (D)				1.188,00	Upfront	39,27%	466,51		466,51
Totale				1.950,00					799,15



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 799,15, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA